

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Valore probatorio delle fatture

Il valore probatorio delle fatture in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito; di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come gli altri elementi costitutivi del contratto; in altre parole, la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria.

Tribunale di Torino, sezione prima, sentenza del 14.06.2017

...omissis...

1.5. Con Ordinanza datata 19.9.2016 il Giudice Istruttore, sciogliendo la predetta riserva, ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto ed ha concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6 comma, c.p.c. :

1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

1.6. All'esito della successiva udienza il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalla parte convenuta opposta e sulla richiesta della parte attrice opponente di fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, e con Ordinanza in data 6.02.2017, sciogliendo la predetta riserva, ha rilevato, che la decisione sull'eccezione, preliminare e/o pregiudiziale, di parte attrice opponente, di carenza di legittimazione passiva, avrebbe potuto definire il giudizio, ai sensi dell'art. 187, 2 o 3 comma, c.p.c. , ritenendo inoltre opportuno, che anche sulle deduzioni istruttorie proposte dalla parte convenuta opposta si pronunci il Giudicante unitamente al merito, ha invitato le parti a precisare le conclusioni.

1.7. Infine, all'udienza in data 8.3.2017 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c. , così come previsto dall'art. 281-quinquies 1 comma c.p.c..

2. Sulle deduzioni istruttorie proposte dalla parte convenuta opposta.

2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta opposta ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 6 comma, n. 2), c.p.c..

L'istanza non può trovare accoglimento.

2.2. Invero, le prove orali dedotte dalla parte convenuta opposta in memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:

- il primo capo su circostanza in parte generica, in parte valutativa e in parte irrilevante, alla luce dei rilievi di cui infra;

- il secondo capo su circostanza in parte generica, in parte valutativa, in parte negativa e in parte irrilevante, alla luce dei rilievi di cui infra;

- il terzo capo su circostanza in parte generica, in parte valutativa, in parte negativa e in parte irrilevante, alla luce dei rilievi di cui infra;

- il quarto capo su circostanza in parte generica, in parte valutativa, in parte negativa e in parte irrilevante, alla luce dei rilievi di cui infra.

2.3. L'ordine di esibizione richiesto dalla parte convenuta opposta in memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2), c.p.c. risulta in parte inammissibile in quanto esplorativo ed in parte irrilevante, alla luce dei rilievi di cui infra.

2.4. Infine, la CTU richiesta dalla parte convenuta opposta in memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2), c.p.c. risulta in parte inammissibile in quanto esplorativa ed in parte irrilevante, alla luce dei rilievi di cui infra.

3. Sul merito della presente causa.

3.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, in accoglimento delle difese svolte e dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo comunque nullo e/o inefficace e, in ogni caso, di respingere ogni domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto.

L'opposizione e le predette domande ed eccezioni risultano fondate e devono essere accolte, secondo le precisazioni che seguono.

3.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica che sarebbe stata effettuata dalla stessa in favore della T. S.R.L., presso i locali di quest'ultima siti in C. (M.), alla Località M. snc, e in T. (M.), alla piazza S. M.A. snc.

3.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Lucca, 02 dicembre 2015 n. 2095 in R.G. 2016; Tribunale Salerno sez. II, 11 novembre 2015 n. 4736 in R.G. 2016; Tribunale Roma sez. X, 22 gennaio 2015 n. 1434 in R.G. 2015; Tribunale Salerno, 25 ottobre 2014 n. 4999 in R.G. 2014; Tribunale Nocera Inferiore, 23 aprile 2014 n. 656 in R.G. 2014; Tribunale Teramo, sez. lav., 03 ottobre 2013, n. 611 in R.G. 2013; Tribunale Roma, sez. VIII, 01 giugno 2013, n. 11964; Tribunale Milano, 12 marzo 2013, n. 3456 in R.G. 2013; Tribunale Teramo, sez. lav., 20 febbraio 2013, n. 167 in R.G. 2013; Tribunale Nocera Inferiore, sez. II, 30 gennaio 2013, n. 86 in R.G. 2013; Tribunale Pescara, sez. IX, 30 aprile 2012, n. 8548 in R.G. 2012; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Tribunale Genova, 23 gennaio 2009, n. 347 in Guida al diritto 2009, 43 53; Corte appello Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62 in Guida al diritto 2009, 14 64; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815 in Giust. civ. Mass. 2005, 7/8; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).

3.4. Nel caso di specie, le prove documentali prodotte dalla parte convenuta opposta non risultano idonee e sufficienti a dimostrare la sussistenza del credito fatto valere nei confronti della parte attrice opponente.

In particolare, com'è noto, il valore probatorio delle fatture in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito; di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come gli altri elementi costitutivi del contratto; in altre parole, la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso: Tribunale Salerno sez. II, 22 novembre 2014 n. 5532 in R.G. 2014; Tribunale Teramo, 18 marzo 2013, n. 37 in R.G. 2013; Cass. civile, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 4334; Tribunale Padova, sez. II, 03 maggio 2012, n. 1204 in Guida al diritto 2012, 27, 60; Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 27 maggio 2011 in R.G. 2011; Tribunale Teramo, 26 febbraio 2010, n. 82 in Giurisprudenza locale - Teramo 2010; Cass. civile, sez. III, 03 marzo 2009, n. 5071; Corte appello Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62 in Guida al diritto 2009, 14 64; Cass. civile, sez. III, 03 aprile 2008, n. 8549; Tribunale Salerno, sez. II, 15 gennaio 2008, n. 104 in Il merito 2008, 19; Cass. civile, sez. I, 24 luglio 2000, n. 9685; Cass. civile, sez. II, 23 luglio 1994, n. 6879).

3.5. Inoltre, risulta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte attrice opponente.

Come anzidetto, la parte convenuta opposta ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n.1575/2016, per forniture di energia elettrica che sarebbero state effettuate dalla stessa in favore della T. S.R.L. presso due suoi locali, uno sito in C. (M.), alla Località M. snc, e l'altro sito in T. (M.), alla piazza S.M.A. snc.

Orbene, dalla visura della società T. S.R.L., prodotta in giudizio, sotto la voce "Sedi secondarie ed unità locali", non compare il locale sito in T. (M.), alla piazza S.M.A. snc.

Anzi, la parte attrice opponente ha prodotto documentazione attestante che in T. (M.), alla piazza S.M.A. snc, risulta esservi la sede del soppresso ente pubblico Comunità Montana "Basso Sinni" ora in liquidazione, (cfr. docc. 2 e 3 di parte attrice opponente).

Sulla base di tali rilievi e produzioni di parte attrice opponente, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dalla stessa risulta fondata.

In ogni caso, sul punto, la parte convenuta opposta non ha adeguatamente controdedotto sulla carenza di legittimazione passiva della T. S.R.L. né (come si è detto) fornito alcuna prova documentale in senso contrario.

3.6. In conclusione, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento dell'opposizione e delle domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente:

- il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato;
- le domande proposte dalla parte convenuta opposta devono essere tutte rigettate.

3.7. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

4. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.

4.1. In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. , la parte convenuta opposta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).

4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall' art. 4 del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00" :

Euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 2.700,00 per la fase istruttoria documentale;

Euro 4.050,00 per la fase decisionale;

per un totale di Euro 10.730,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrendo.

4.3. Vista l'esplicita istanza in tal senso avanzata dal difensore di parte attrice opponente, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratti in suo favore i compensi non riscossi e le spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

pqm

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 8876/2016 R.G. promossa dalla xxxx persona del legale rappresentante pro tempore, sig. xxxx. (parte attrice opponente), contro Exxx., in persona del procuratore speciale nonché legale rappresentante pro tempore, Avv. CAxxxxLuigi (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:

- 1) Accoglie l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo e, per l'effetto:
- 2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 1575/2016, datato 16.02.2016, depositato in data 16.02.2016.
- 3) Rigetta tutte le domande proposte dalla parte convenuta opposta.
- 4) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. , a rimborsare alla parte attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 11.136,00 (di cui Euro 10.730,00 per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.
- 5) Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. , la distrazione in favore dell'Avssssssv. sssss xxxx difensore di parte attrice opponente, dei predetti compensi non riscossi e delle predette spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato.

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.

Così deciso in Torino, il 12 giugno 2017.

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2017.